



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 9.8.2024  
COM(2024) 999 final/2 -  
DOWNGRADED ON 18.9.2024

2024/0207 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare le gravi carenze  
riscontrate nella valutazione Schengen 2024 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, di  
alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative ai diritti fondamentali nel contesto  
della gestione delle frontiere e dei rimpatri**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio<sup>1</sup> sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, del programma di valutazione pluriennale 2020-2024<sup>2</sup> e del programma di valutazione annuale 2024<sup>3</sup>, una squadra di esperti della Commissione e degli Stati membri, sostenuta da osservatori di agenzie e organi dell'UE<sup>4</sup>, ha effettuato una valutazione periodica Schengen dell'Ungheria. La valutazione ha verificato l'attuazione da parte dell'Ungheria dell'*acquis* di Schengen nei settori della gestione delle frontiere, dei rimpatri, dei visti, della cooperazione di polizia, dei sistemi IT su larga scala (il sistema d'informazione Schengen) e della protezione dei dati. La valutazione ha inoltre prestato attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte dell'Ungheria.

Al termine dell'attività di valutazione, l'Ungheria è stata informata che sono state individuate gravi carenze ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio nell'applicazione di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen, vale a dire il mancato accesso alle procedure di asilo in Ungheria e il mancato rispetto del principio di non respingimento e delle garanzie di cui alla direttiva 2008/115, che hanno portato alla prassi delle espulsioni collettive. Conformemente all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, il 9 agosto 2024 la Commissione ha adottato una relazione di valutazione<sup>5</sup> in cui espone le risultanze e le valutazioni relative alle gravi carenze riscontrate. Come previsto nella guida alla valutazione Schengen per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/922<sup>6</sup>, la relazione di valutazione comprende solo le risultanze che hanno portato all'accertamento delle gravi carenze. I risultati della valutazione completa dell'Ungheria, ad eccezione delle gravi carenze riscontrate, saranno presentati nella relazione di valutazione globale a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/922.

La presente proposta contiene raccomandazioni sui provvedimenti correttivi volti a colmare le gravi carenze riscontrate nella relazione adottata dalla Commissione il 9 agosto 2024.

#### **• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le raccomandazioni servono ad attuare correttamente ed efficacemente le disposizioni esistenti nel settore interessato.

#### **• Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le raccomandazioni non sono collegate ad altre normative fondamentali dell'Unione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del 9 giugno 2022 sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022).

<sup>2</sup> C(2019) 3692.

<sup>3</sup> C(2023) 5300.

<sup>4</sup> Frontex, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, eu-LISA, Europol e il Garante europeo della protezione dei dati.

<sup>5</sup> C(2024) 9000.

<sup>6</sup> C(2023) 6790 final, pag. 42.

## 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del 9 giugno 2022 sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio prevede che la Commissione presenti al Consiglio una proposta relativa all'adozione di raccomandazioni su provvedimenti correttivi tesi a colmare le gravi carenze riscontrate durante la valutazione. Un'azione a livello dell'Unione è necessaria per rafforzare la fiducia reciproca fra gli Stati membri e assicurare un migliore coordinamento a livello dell'Unione per garantire che gli Stati membri applichino correttamente ed efficacemente tutte le norme Schengen.

- **Proporzionalità**

L'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio rispecchia le competenze specifiche del Consiglio in materia di valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In tale ottica, la presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è proporzionata all'obiettivo perseguito.

## 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

In conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Consiglio, la relazione di valutazione sarà sottoposta alla consultazione ex post del comitato Schengen entro 14 giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

n.a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

Nel processo di valutazione si è tenuto conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

**4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

n.a.

**5. ALTRI ELEMENTI**

n.a.

Proposta di

## DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare le gravi carenze riscontrate nella valutazione Schengen 2024 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, di alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative ai diritti fondamentali nel contesto della gestione delle frontiere e dei rimpatri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013<sup>7</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un'effettiva ed efficace applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte degli Stati membri. Tale *acquis* comprende misure nel settore delle frontiere esterne, misure compensative per l'assenza di controlli alle frontiere interne e un solido quadro di monitoraggio, che insieme rafforzano la libera circolazione e garantiscono un elevato livello di sicurezza, giustizia e protezione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali.
- (2) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio nonché del programma di valutazione pluriennale 2020-2024<sup>8</sup> e del programma di valutazione annuale 2024<sup>9</sup>, una squadra di valutazione composta da esperti della Commissione e degli Stati membri, sostenuta da osservatori di agenzie e organi dell'UE<sup>10</sup>, ha effettuato una valutazione periodica Schengen dell'Ungheria. Tale valutazione ha verificato l'attuazione da parte dell'Ungheria dell'*acquis* di Schengen nei settori della gestione delle frontiere, dei rimpatri, dei visti, della cooperazione di polizia, dei sistemi IT su larga scala (il sistema d'informazione Schengen) e della protezione dei dati. La valutazione Schengen ha inoltre prestato particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.
- (3) Dall'ultima valutazione del 2019, l'ambiente operativo in Ungheria è notevolmente cambiato a seguito dell'evoluzione dei rischi migratori e per la sicurezza nella regione. Sebbene la pressione migratoria sulla rotta dei Balcani occidentali rimanga elevata, la

<sup>7</sup> GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1.

<sup>8</sup> C(2019) 3692.

<sup>9</sup> C(2023) 5300.

<sup>10</sup> Frontex, Europol, eu-LISA, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Garante europeo della protezione dei dati.

pressione alla frontiera tra Ungheria e Serbia è diminuita negli ultimi mesi. Inoltre, la guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha avuto implicazioni diffuse per l'Ungheria e lo spazio Schengen nel suo complesso, richiedendo una maggiore vigilanza per la gestione europea integrata delle frontiere al fine di limitare i rischi per la sicurezza e salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen.

- (4) Nella valutazione Schengen 2024 dell'Ungheria sono state individuate gravi carenze nell'applicazione di alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative ai diritti fondamentali nel contesto della gestione delle frontiere e dei rimpatri. Il Consiglio ne è stato informato il 4 luglio 2024. L'11 luglio 2024 il progetto di relazione è stato trasmesso alle autorità ungheresi e le loro osservazioni sono pervenute il 19 luglio 2024. Il 9 agosto 2024, con decisione di esecuzione C(2024) 9000 della Commissione, è stata adottata la relazione che individua tali gravi carenze.
- (5) È opportuno che siano formulate raccomandazioni di provvedimenti correttivi e che l'Ungheria vi si conformi immediatamente per porre rimedio alle gravi carenze riscontrate. Tenuto conto della natura delle risultanze, della persistenza delle gravi carenze riscontrate e della necessità di affrontarle rapidamente, a tutte le raccomandazioni è attribuito lo stesso livello di priorità.
- (6) Entro un mese dall'adozione della presente decisione, l'Ungheria deve, a norma dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/922, elaborare un piano d'azione per attuare tutte le raccomandazioni e correggere le gravi carenze riscontrate nella relazione di valutazione. L'Ungheria deve presentare tale piano d'azione alla Commissione per esame della sua adeguatezza, nonché al Consiglio. L'Ungheria dovrebbe riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del piano d'azione ogni due mesi a partire dalla data della notifica del ricevimento dell'esame del piano d'azione, fino a quando la Commissione non ritenga che tutte le raccomandazioni sono state pienamente attuate.
- (7) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/922, la squadra dovrebbe effettuare una nuova visita per verificare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni, che dovrebbe essere organizzata entro un anno dalla data dell'attività di valutazione.
- (8) Tali raccomandazioni non pregiudicano le azioni che l'Ungheria dovrebbe intraprendere per conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-808/18<sup>11</sup>, C-823/21<sup>12</sup> e C-123/22<sup>13</sup>, che la Commissione monitora in linea con le procedure stabilite.
- (9) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri,

---

<sup>11</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, *Commissione/Ungheria*, C-808/18, ECLI:EU:C:2020:1029.

<sup>12</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2023, *Commissione/Ungheria*, C-823/21, ECLI:EU:C:2023:504.

<sup>13</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2024, *Commissione/Ungheria*, C-123/22, ECLI:EU:C:2024:493.

RACCOMANDA:

*L'Ungheria dovrebbe:*

1. interrompere la prassi di allontanare i cittadini di paesi terzi che sono entrati irregolarmente o che soggiornano irregolarmente in Ungheria, compresi quelli che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale, conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2016/399<sup>14</sup> e all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 13 della direttiva 2008/115<sup>15</sup>, in combinato disposto con gli articoli 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di garantire che i cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale nel territorio, anche alla frontiera, possano effettivamente accedere alla protezione internazionale;
2. modificare il diritto nazionale e la prassi amministrativa per conferire alle autorità nazionali il potere giuridico di rinviare i cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale alle autorità competenti nel territorio ungherese al fine di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del codice frontiere Schengen, in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta;
3. modificare la legislazione nazionale e la prassi amministrativa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non sono stati fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera, ma che soggiornano irregolarmente nel territorio ungherese e soddisfano i requisiti per ottenere una decisione di rimpatrio, ricevano una decisione di rimpatrio a seguito di una valutazione individuale, compreso il principio di non respingimento, conformemente all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 13 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta;
4. adottare le misure necessarie per garantire il pieno rispetto del principio di non respingimento per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi fermati alla frontiera esterna a seguito dell'attraversamento irregolare, come richiesto dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/115 e dagli articoli 3 e 4 del codice frontiere Schengen, in combinato disposto con gli articoli 19 e 47 della Carta.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016).

<sup>15</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008).